REGOLAMENTO (CEE) N. 1321/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 3

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che occorre prevedere la possibilità di adeguare l'aliquota dell'integrazione per i semi oleosi a seconda delle categorie di beneficiari definite all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/88 [5], in particolare per tener conto della differenza dei costi connessi alle operazioni di trasformazione effettuate;

considerando infatti che, in applicazione del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 [7], qualora non sia possibile constatare un prezzo del mercato mondiale dei semi, viene calcolato un prezzo ricostituito in base ai criteri indicati all'articolo 2 del suddetto regolamento; che in tale calcolo entrano i costi di trasformazione; che questi costi possono variare notevolmente a seconda dell'utilizzazione dei semi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 è aggiunto il comma seguente:

«L'aliquota dell'integrazione può essere differenziata a seconda dei tipi di trasformazione di cui al primo comma, lettere a) e b), qualora si constati una differenza significativa nei parametri presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. J. O'MALLEY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 39.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(6) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(7) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.